



Convenzione ex art. 1, c. 163 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, per l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati agli interventi di costruzione dell'immobile denominato "Blocco G" a completamento delle Residenze Universitarie di San Bartolameo a Trento

TRA

la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, rappresentata dal dott. Maurizio Fugatti, il quale sottoscrive la presente Convenzione nella sua qualità di Presidente della Provincia autonoma di Trento, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 38 di data 24/01/2025 (di seguito anche la "**Provincia**" e/o l'"**Ente**")

E

la **Struttura per la Progettazione** con sede in Roma, Via Barberini n. 38, rappresentata dal Direttore Ing. Massimiliano Marzo, giusta Comunicazione Organizzativa n. 37 del 25 luglio 2024 e in virtù dei poteri allo stesso conferiti con determinazione n. 107 del 16 novembre 2023 (di seguito anche la **Struttura**);

(di seguito, congiuntamente denominate le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**")

VISTI

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", che ha istituito l'Agenzia del demanio (di seguito anche l'**Agenzia**), alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 "*Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", che ha trasformato l'Agenzia in ente pubblico economico;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, il quale all’art. 112 comma 4 prevede che: “*Lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica*”, promuovendo altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati;
- il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l’art. 58, recante: “*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali*”;
- l’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa;
- il comma 163 del predetto articolo 1, della legge n. 145/2018, , ai sensi del quale la Struttura per la Progettazione opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che a essa possono rivolgersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, agli enti territoriali richiedenti, con il compito di provvedere al supporto per lo sviluppo di progettualità, per fornire servizi di progettazione, di ingegneria e architettura e ogni supporto tecnico che garantisca qualità e tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 162 della predetta legge n. 145/2018, che ha soppresso il precedente d.P.C.M. 15 aprile 2019 e, ferma restando l’istituzione della Struttura per la Progettazione presso l’Agenzia del demanio, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità;
- lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia del demanio, modificati e integrati con delibere del Comitato di Gestione adottate nella seduta del 12 ottobre 2021, approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente il 25 e

26 novembre 2021, con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicati nel sito istituzionale dell’Agenzia del demanio il 17 dicembre 2021, come comunicati sulla G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021;

- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (“*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”) e relativi allegati, attuativi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficaci dal 1° luglio 2023 come modificato e integrato dal decreto legislativo n.209 del 31 dicembre 2024;
- la Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023, recante l’articolazione delle competenze e dei poteri delle strutture centrali e territoriali dell’Agenzia del demanio;
- la Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 107 prot. n. 2023/27448/DIR del 16 novembre 2023 con la quale sono state definite competenze e poteri della Struttura per la progettazione;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 38 del 24/01/2025 con la quale l’Ente ha approvato il testo della presente Convenzione (di seguito, anche la **Convenzione**).

VISTI ALTRESÌ

- l’art. 3 della Costituzione ai sensi del quale, al comma 2, è affidato alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- l’art. 34, terzo e quarto comma, della Costituzione il quale prevede che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e stabilisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso;
- l’art. 5 della legge 240/2010 che ha conferito al Governo una delega per la revisione – in attuazione del titolo V della Costituzione – della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitavano l’accesso all’istruzione superiore, e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle università statali;
- l’art. 3 del decreto legislativo n. 68/2012, adottato in attuazione della delega recata dalla legge 240/2010, che ha previsto un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell’ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti tra cui anche le province autonome di Trento e Bolzano, le quali – al pari sia delle regioni a statuto ordinario sia delle regioni a statuto speciale – operano attraverso appositi

organismi per il diritto allo studio universitario istituendoli appositamente mediante legge provinciale;

- la legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 24 maggio 1991 che ha istituito l'ente pubblico provinciale per il diritto allo studio universitario denominato "**Opera Universitaria di Trento**";
- per l'attuazione e il compimento delle attività necessarie alla realizzazione delle residenze universitarie, il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Agenzia del demanio hanno raggiunto intese che garantiscono l'idonea collaborazione istituzionale che l'Agenzia del demanio fornisce anche tramite la Struttura per la Progettazione;

PREMESSO CHE:

- Opera Universitaria è proprietaria dell'area sita a Trento, individuata dalla p.f. 1189 C.C. Trento, giusto atto notarile del 27 aprile 2022 con Consorzio Formazione Cultura Servizi S.c., repertorio n. 75.850 registrato a Trento il 29 aprile 2022 al n. 10947;
- detto acquisto è stato autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria del 18 marzo 2022 in considerazione del fatto che **a)** l'area era l'unica disponibile situata all'interno del perimetro del Campus universitario e poteva essere utilizzata per finalità pubbliche ed, in particolare, per la realizzazione di residenze universitarie; **b)** tale acquisto era consentito in base a quanto disposto dall'art. 4 *bis* della legge provinciale n. 27 del 27 dicembre 2010 che al comma 3 lettera a) dispone che per l'annualità 2022 si possa procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili in quanto "*acquisti di beni funzionali allo svolgimento di pubblici servizi o funzionali alla realizzazione di opere pubbliche [...]*";
- la Giunta della Provincia Autonoma di Trento in data 22 aprile 2022 ha deliberato di approvare il verbale n. 4 del 18 marzo 2022 del Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria che riporta "*Autorizzazione acquisto area individuata dalla p.f. 1189 C.C. Trento*" al fine di realizzare le già menzionate residenze universitarie;
- l'Opera Universitaria, al fine di partecipare al bando del Ministero dell'Università e Ricerca (MUR) di cui al DM 1257 del 30 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2022, il quale prevedeva l'erogazione di finanziamenti relativi a strutture residenziali universitarie, ha provveduto alla redazione e all'approvazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (di seguito anche **DOCFAP**) e del Documento di indirizzo alla Progettazione (di seguito anche **DIP**), concludendo tali attività in data 2 marzo 2022 (con aggiornamento del quadro economico in data 29 aprile 2022) e affidando successivamente a professionisti esterni l'incarico della progettazione preliminare e del Progetto di Fattibilità

tecnico-economica (di seguito anche **PFTE**) ai sensi del D. Lgs. 50/2016 relativamente al progetto del "*Blocco G allo studentato S. Bartolameo*";

- i professionisti incaricati hanno redatto e trasmesso il progetto preliminare e il PFTE ai sensi del D. Lgs. 50/2016 al Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria in data 25 aprile 2022;
- l'Opera Universitaria in data 17 maggio 2022 ha trasmesso al MUR tutti i documenti progettuali necessari alla richiesta di cofinanziamento per n. 3 progetti, tra cui il "*Blocco G allo studentato S. Bartolameo*";
- la Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 780 del 6 maggio 2022 ha messo a disposizione dell'Opera Universitaria le somme che esulano dal finanziamento del MUR;
- a seguito dell'abrogazione del comma 7, lett. e) dell'art. 8 del DM 1257 del 30 novembre 2021, relativo allo stanziamento di fondi PNRR di cofinanziamento degli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1632 del 8 settembre 2023, la Provincia Autonoma di Trento ha rimodulato i finanziamenti concessi all'Opera Universitaria per dare copertura al progetto del "*Blocco G allo studentato S. Bartolameo*";
- a partire dal 1°luglio 2023 hanno acquisito efficacia le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023), il quale prevede contenuti del PFTE diversi rispetto a quelli previsti dal precedente Codice (D. Lgs. 50/2016);
- il DM 1488 del 6 novembre 2023 ha ammesso il progetto del "*Blocco G allo studentato S. Bartolameo*" a cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla disponibilità di risorse, attraverso l'utilizzo di fondi statali;
- la Provincia, nell'interesse di Opera Universitaria - quale ente provinciale – ed in considerazione delle finalità pubbliche sopra citate perseguite dalla stessa e, in particolare, della realizzazione di residenze universitarie, con nota prot. n. PAT/RFD323 449797 del 11.06.2024 ha richiesto l'attivazione della Struttura per la Progettazione di cui all'art. 1, comma 163 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per "*l'adeguamento al nuovo Codice dei Contratti pubblici del PFTE relativo alla costruzione dell'immobile denominato Blocco G a completamento delle Residenze Universitarie di San Bartolameo a Trento*".
- la Struttura per la Progettazione ha ritenuto di accogliere la richiesta avanzata dall'Ente, come da nota prot. n. 002424 del 24.07.2024.

CONSIDERATO CHE

- ai fini della realizzazione dell'intervento occorre elaborare:

- a) la preliminare verifica del PFTE, già elaborato dall'Opera Universitaria, redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. da 14 a 23 del DPR n. 207 del 2010;
 - b) l'adeguamento del su citato PFTE alle previsioni di cui all'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 e di cui agli artt. 6 e ss. dell'All. I.7 al medesimo Codice;
 - c) la verifica del PFTE ai sensi dell'art. 42 e dell'All. I.7 del D. Lgs. 36/2023.
- con la presente Convenzione, da intendersi sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 163 della legge n. 145/2018 e dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.P.C.M. 29 luglio 2021, le Parti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendono avviare la collaborazione per le iniziative funzionali alla progettazione prodromica alla costruzione dell'immobile denominato "Blocco G" a completamento delle Residenze Universitarie di San Bartolameo a Trento;
 - i livelli di progettazione come sopra indicati verranno eseguiti dalla Struttura per la Progettazione, fatta salva l'esigenza di esternalizzazione degli stessi.

**TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, COSTITUENTE PARTE
INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, LE PARTI
STABILISCONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

(Finalità e oggetto della Convenzione)

1. Con la presente Convenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 163 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dall'art. 4, commi 1 e 2, del d.P.C.M. 29 luglio 2021, la Provincia Autonoma di Trento attiva la Struttura per la Progettazione ai fini dello svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura volti, in particolare, "*all'adeguamento al nuovo Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. 36/2023 del PFTE*" e prodromici alla realizzazione dell'intervento di costruzione dell'immobile denominato "Blocco G" a completamento delle Residenze Universitarie di San Bartolameo a Trento.

Articolo 2

(Attività e ruoli delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano ad attuare ogni utile iniziativa, al fine di giungere alla definizione dei due livelli di progettazione necessari alla realizzazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione.
2. La Struttura per la Progettazione si impegna, anche eventualmente avvalendosi di professionalità esterne, a svolgere le seguenti attività:
 - a) la preliminare verifica del PFTE, già elaborato dall'Opera Universitaria, redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. da 14 a 23 del DPR n. 207 del 2010;

- b) l'adeguamento del su citato PFTE alle previsioni di cui all'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 e di cui agli artt. 6 e ss. dell'All. I.7 al medesimo Codice;
 - c) la verifica del PFTE ai sensi dell'art. 42 e dell'All. I.7 del D. Lgs. 36/2023.
3. La Provincia si impegna a:
- a) acquisire e fornire, anche mediante Opera Universitaria, con riferimento all'area di intervento, ogni eventuale dato, informazione e documento di cui è in possesso, utile allo svolgimento dei compiti assunti dalla Struttura, nel comune intento di accelerare l'intero procedimento realizzativo;
 - b) definire le ulteriori attività tecniche richieste alla Struttura per la Progettazione;
 - c) acquisire, ove richiesto, pareri, autorizzazioni e nulla osta da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.
4. La Struttura per la Progettazione si impegna, in caso di eventuale esternalizzazione delle attività, a redigere gli atti di gara e assumere il ruolo di Stazione Appaltante per l'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, espletando tutte le attività da ciò derivanti, così come disposto dal D. Lgs. n. 36/2023 e dai relativi Allegati.

Articolo 3

(Durata, risoluzione e modifiche della Convenzione)

1. La presente Convenzione, che si articola secondo un cronoprogramma condiviso tra le Parti, ha una durata complessiva di 14 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione.
2. A seguito dello sviluppo dei servizi previsti nella presente Convenzione o in prossimità della scadenza, valutato lo stato di attuazione complessivo, le Parti possono rinnovare i termini della stessa riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti.
3. La presente Convenzione può essere risolta, per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. La Convenzione potrà essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti contraenti ed esclusivamente in forma scritta.

Articolo 4

(Oneri finanziari)

1. Per l'attuazione della presente Convenzione non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo, in quanto la Struttura opera senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese all'Ente territoriale richiedente, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 163 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
2. In relazione alle conoscenze del bene ed agli approfondimenti preliminari effettuati dalla Struttura per la Progettazione, l'importo dei servizi di cui all'art. 2 comma 2 ammonta ad €

797.000,00 (settecentonovantasettemila/00), interamente sostenuto dalla Struttura per la Progettazione in conformità a quanto stabilito nel comma che precede.

Articolo 5 **(Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice, nonché ogni provvedimento, emanato dal Garante per la protezione dei dati personali, rilevante per le attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo e in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o a prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati.
3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che venissero avviati in virtù della presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. Per l'Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia, sempre contattabile all'indirizzo e-mail: demanio.dpo@agenziademanio.it
5. Per la Provincia Autonoma di Trento, il Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante della Provincia (Presidente della Giunta Provinciale in carica), sempre contattabile all'indirizzo e-mail: direzionegenerale@provincia.tn.it, pec direzionegenerale@pec.provincia.tn.it

Articolo 6 **(Rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Articolo 7 **(Referenti e attività di comunicazione)**

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente

Convenzione, le Parti individuano, nell'ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio e all'esecuzione delle attività:

- per la provincia Autonoma di Trento: dott. Gianni Voltolini (gvoltolini@operauni.tn.it)
- per la Struttura per la Progettazione: arch. Alessandro Abaterusso (alessandro.abaterusso@agenziademanio.it)

2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
3. Ogni comunicazione formale o notifica fra le Parti deve essere effettuata agli indirizzi sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:
 - se indirizzata alla Provincia Autonoma di Trento - indirizzo PEC: dip.sviluppoeconomico@pec.provincia.tn.it
 - se indirizzata alla Struttura per la Progettazione - indirizzo PEC: StrutturaProgettazione@pce.agenziademanio.it
4. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Articolo 8

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono di dare diffusione alla presente Convenzione e alle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.

Articolo 9

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, le Parti concordano di adire preliminarmente ad un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lett. a), del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 10

(Registrazione)

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 11

(Efficacia)

1. La presente Convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, nonché di quanto previsto dall'art. 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Provincia Autonoma di Trento

dott. Maurizio Fugatti

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Struttura per la Progettazione

Ing. Massimiliano Marzo

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.